REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 36/28 DEL 25.7.2017

_____

Oggetto: **Coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Naracheddu, in comune di Luogosanto (SS) - Proponente: Società Granirosa s.r.l. - Procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Granirosa s.r.l. ha presentato, ad agosto 2016, l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale, relativa all'intervento denominato "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Naracheddu in comune di Luogosanto, ascrivibile alla categoria di cui al punto 8 lett. i), "Cave e torbiere", dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012.

Il progetto riguarda la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività di coltivazione di una cava di granito, ubicata a circa 3 km a Nord Ovest dall'abitato di Luogosanto. E' prevista la coltivazione, in 15 anni, di circa 67.000 m3 di blocchi commerciali di granito, su una superficie di 4.76 ha, con la tecnica del filo diamantato o con l'uso di esplosivo; il progetto include inoltre un progressivo allargamento dei piazzali preesistenti e l'approfondimento dei piani di coltivazione sino alla quota di 324 m.

E' prevista la formazione di una discarica temporanea in cui, nell'arco dei 15 anni, saranno stoccati complessivamente 50.000 m3 di materiale, interamente destinato alla realizzazione del recupero ambientale (circa 42.000 m3 per il parziale tombamento delle aree di scavo, e circa 7.000 m3 per il rimodellamento morfologico dei fronti a quote superiori).

Le acque meteoriche esterne verranno convogliate al di fuori dell'area estrattiva attraverso un sistema di canalizzazione a monte, mentre quelle interne alla cava saranno convogliate, attraverso apposita rete di drenaggio, verso una vasca di raccolta e chiarificazione ubicata circa a quota 323 m. slm; l'acqua chiarificata verrà conferita, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e art. 3 della L.R. n. 14/2000, ai corpi idrici superficiali o utilizzata in situ per l'attività di perforazione, il raffreddamento dei macchinari e l'abbattimento delle polveri.

Il recupero, contestuale all'attività estrattiva, è finalizzato alla rinaturalizzazione dei luoghi e prevede l'adeguamento dei fronti alla morfologia del terreno circostante, il rinverdimento dell'area superficiale della discarica, dei piazzali e delle aree impegnate dalla viabilità, la stabilizzazione e armonizzazione morfologica delle scarpate e dei rilevati, il parziale tombamento dell'area di scavo, lo smantellamento delle attrezzature di cava, delle opere di supporto e dei baraccamenti.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e Olbia-Tempio, con la nota prot. n. 9973 del 19.12.2016, ha comunicato che <<le aree interessate dai lavori ricadono su area boscata tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, c.1, lett.g) del D.Lgs n.42 del 22.01.2004. La medesima cava è stata già oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata da questo Servizio relativamente al progetto di coltivazione e riqualificazione (determinazione n. 1604 del 22.05.2013). Considerato che l'attività continuerà a svilupparsi all'interno del perimetro complessivo delle aree già interessate in passato dall'estrazione, non si rilevano criticità nella proposta progettuale esaminata che prevede la riqualificazione dei terreni interessati dall'attività estrattiva a fine coltivazione e consente il recupero dei valori naturali e paesaggistici delle aree attualmente degradate>>.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio tutela paesaggistica e considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha concluso l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, a condizione che il proponente applichi le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e ottemperi alle seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione:

1. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
   - garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo e corpi idrici mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie; in caso di rinvenimento di falda acquifera nel corso della coltivazione, gli scavi dovranno essere arrestati alla quota che garantisca un

adeguato franco dalla superficie freatica, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia della risorsa idrica;

- minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore;
- contenere le polveri prodotte nelle fasi di taglio, carico e trasporto, sui piazzali, piste e altre aree potenzialmente polverose soprattutto durante le stagioni secche e le giornate ventose anche a tutela delle adiacenti aree boschive;
- mantenere in perfetta efficienza la viabilità interna e quella che conduce all'area di cava;
- dovrà essere assicurata la stabilità dei cumuli di terreno vegetale, evitando il dilavamento da parte delle acque di deflusso superficiale; qualora si preveda un periodo di stoccaggio del terreno vegetale superiore a un anno, sui cumuli dovranno essere realizzate idonee semine protettive con miscugli di specie erbacee ad elevato potere aggrappante, allo scopo di limitare la perdita di fertilità, il dilavamento e la dispersione di polveri;

2. in riferimento alle vibrazioni generate dagli esplosivi:
   - al fine di limitare il più possibile i relativi disturbi, dovranno essere opportunamente applicate le tecniche di abbattimento prudenziale (frazionamento della carica);
   - dovrà essere effettuato il monitoraggio prevedendo il rilievo della componente presso i ricettori più esposti. Sulla base dei risultati delle misure, che dovranno essere trasmessi agli Enti di controllo, si dovrà valutare l'opportunità di mettere in atto ulteriori misure di contenimento degli effetti;
3. in riferimento al recupero ambientale:
   - in fase di rimodellamento morfologico si dovrà conferire al sito un aspetto quanto più possibile simile a quello originario, curando il raccordo con le aree limitrofe e mascherando i gradoni mediante piccole lavorazioni finalizzate ad interromperne la geometria regolare;

- su tutte le aree dovrà essere garantita la copertura dello sterile con uno strato di terreno agrario di spessore medio non inferiore ai 30 cm. I volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto e compatibile con i caratteri pedologici del sito; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e compost di qualità, conforme alla normativa vigente;
- per il rinverdimento delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovranno essere impiegate esclusivamente specie autoctone coerenti con il contesto ecologico e con le associazioni vegetali potenziali del sito;
- al fine di favorire l'effettivo recupero dei suoli, su tutte le superfici progressivamente recuperate dovrà essere realizzata la semina, utilizzando miscugli di specie erbacee autoctone ad elevato potere aggrappante;
- al fine di mitigare la visibilità del sito estrattivo al termine dell'attività, nell'impianto degli esemplari fine arborei, si dovrà prediligere la disposizione irregolare, evitando la creazione di filari;
- per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, dovrà essere evitato il pascolamento e si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inverdite;
- le attività di inerbimento e piantagione del sito dovranno essere affiancate da personale esperto in materie agronomiche e forestali, in accordo con il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania;

4. la gestione dei rifiuti prodotti nel sito di cava, non derivanti direttamente dall'attività estrattiva, dovrà avvenire nel rispetto della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i.;
5. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda altri parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle misurazioni;

6. con cadenza triennale dall'avvio dei lavori, il proponente dovrà trasmettere allo SVA, al Comune di Luogosanto, alla Provincia competente e agli Enti di controllo, una relazione tecnico-descrittiva corredata di documentazione fotografica, planimetrie e sezioni, attestante l'avanzamento dei lavori di coltivazione e del contestuale recupero, che specifichi la coerenza con il progetto autorizzato e con le prescrizioni della presente deliberazione. Nel report dovranno essere indicati i quantitativi di materiali estratti e ancora da coltivare, l'attuazione delle misure di mitigazione e i risultati dei controlli effettuati secondo quanto previsto nel Piano di monitoraggio delle componenti ambientali di cui al punto 5.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre, per le motivazioni indicate in premessa, all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto di coltivazione e ripristino ambientale della cava di granito situata in località Naracheddu in Comune di Luogosanto", presentato dalla Società Granirosa S.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Luogosanto, la Provincia competente per territorio, il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e Olbia-Tempio, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio Pausania e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio delle valutazioni ambientali e agli Enti di controllo, è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su

istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale **Il Presidente**

Alessandro De Martini Francesco Pigliaru